

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=

Prop. N. 6432
Ufficio Inquilinato

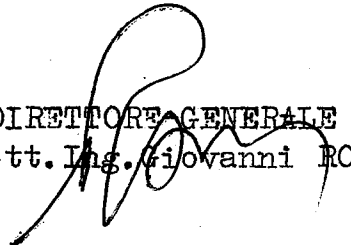
Brindisi, li 16 SET. 1970
-AL SIG. Palma M. Teresa
Via Mindelli - lotto 3° - Sc. n° 1
OSTUNI

OGGETTO: Invio contratto di locazione.-

Si trasmette, allegato alla presente, copia del
contratto di locazione relativo all'appartamento da Lei te
nuto in fitto.-

Distinti saluti.-

IL DIRETTORE GENERALE FF.
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

L 7 MAG. 1962

N. di prot. 3088

Brindisi

Uff: Amm. vo

RACCOMANDATA R.R.

AL SIG.

*Milone Maria -
Via per Righi - lotto 3° scala A - Int. 1
Ostuni*

OGGETTO: Disdetta per mancata regolarizzazione contabile del cano-
ne di locazione.-

Con circolare in data 16 AGO. 1961 V.S. veniva in-
formata che, a partire dal 10.10.1961, il canone di fitto
dell'appartamento da ~~ella~~ occupato veniva ridimensionato
e perequato nella misura in quella circolare segnalata, in
relazione alla caratura e alla dimensioni, ed in forza del-
le disposizioni legislative e ministeriali ivi riportate.

Con susseguente raccomandata r.r. in data 27 GEN 1962
questo Istituto ripeteva la richiesta e lamentava la ~~non~~
~~tra~~ inadempienza con avvertimento che, qualora essa fosse
perdurata, si sarebbe proceduto alla disdetta del Contratto
di locazione.

Pertanto, con la presente -a norma del Capo 3° del
Contratto di locazione- si diffida V.S. a voler lasciare
libero e sgombero da persone e cose l'appartamento locato-
~~to~~ entro le ore 12 del 10.8.1962, e a consegnare le chia-
vi all'incaricato di questo Istituto che provvederà alla
verifica dello stato dell'immobile, addebitando ~~le~~ le spese
e i danni che derivassero da ogni eventuale cattiva manu-
tenzione e da qualsiasi altra causa sorta per ~~Vostro~~ fatto
e colpa, ammenocchè non voglia ~~la~~ regolarizzare la ~~Vostre~~ sua
posizione contabile entro e non oltre il 10 Luglio 1962.-

IL PRESIDENTE
(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/MI/ta7-

27 GEN. 1962

Al Sig. MILONE Maria
Lotto 3° Scala A Int. 1
Via per Ceglie
OSTUNI

Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo cano ne di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.=

Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.=

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti di Legge.

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di L. 6.650=, in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da L.3% a L.3,30%.=

DICHIARAZIONE DI ASSENSO

Il sottoscritto PALMA ANGELO RAFFAELE, nato in Ostuni il 3 novembre 1915 e residente a Pisa in Via Biduino n. 1, con la presente dichiarazione dà l'assenso affinché il contratto di locazione della Casa dell'Istituto Autonomo Case Popolari sita in Via Mons. Mons. Mindelli n. 1 - 3° lotto - Scala A/1 in Ostuni, attualmente intestato alla madre sigra MILONE MARIA DONATA vedova Palma, venga intestato alla sigra PALMA MARIA TERESA in D'Amico, nata in Ostuni il 22/2/1924 ed ivi residente nella casa in parola, sorella del sottoscritto convivente con la madre.

Ostuni, 3 settembre 1969

Angelo Raffaele Palma

COMUNE DI OSTUNI (Prov. di BRINDISI)

VISTO per l'autenticità della firma del

Sig.

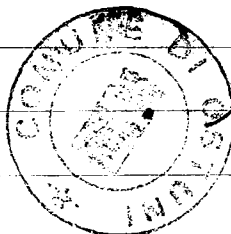
Palma Angelo Raffaele

apposta in mia presenza, della cui identità sono certo.

Ostuni,

3-9-1969

Il Capo Uff. Car. Comgr.
Deleg. dal Sindaco
(Alfredo Tancredi)



Alfredo Tancredi

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot.N. _____
Ufficio Inquilinato

Brindisi, 11 _____

-AL SIG. RAINA R. TERESA
Via Mons. Mindelli 1 - 1° Lotto
00200

OGGETTO: Cambio di intestazione di alloggio in locazione semplice -

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso il cambio di intestazione di un alloggio in locazione nello stabile di proprietà di questo Istituto, sito in via Mindelli lotto 1° scala A interno 1. -

Detto alloggio è composto di vani utili 3 oltre gli accessori equivalenti a vani legali - 4,55. -

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto, via Casimiro n.17 per la stipula del relativo contratto. -

Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo dell'allegato bollettino di c/c postale, il versamento della somma di lire 11.851 come appresso dovuto:

a)- mensilità di fitto e servizi dal <u>10/8/1970</u> al <u>10/9/1970</u>	
£. <u>1.973</u> vano x vani <u>4,55</u>	£. <u>7.234</u>
b)- canone consumo acqua normale e fogna....£.	<u>800</u>
c)- contributo nelle spese di illuminazione delle scale....."	<u>200</u>
d)- imposta registrazione, ecc. il 4% su a)..."	<u>231</u>
TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO.....£.	<u>8.617</u>
e)- Deposito cauzionale (pari a 2 mensilità di fitto)...."	<u>17.234</u>
f)- Deposito spese contrattuali....."	<u>6.000=</u>
TOTALE.....£.	<u>11.851</u>
	=====

Il canone mensile suindicato s'intende in via affatto provvisoria e come tale suscettibile di aumento o di diminuzione in rapporto all'effettivo ammontare delle opere che starà per risultare dagli atti finali di collaudo, cui è subordinato il piano finanziario definitivo. -

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'appartamento. -

Non presentandosi entro il 7/9/1970 corrente, sarà dichiarata rinunciataria al cambio di intestazione dell'alloggio. -

IL PRESIDENTE
(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

Boll. di Sens. N. 210
del 29/4/70
di F. 231.8512

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. N. _____
Ufficio Inquilinato

Brindisi, li _____

-AL SIG. PATNA R. TERESA
Via Mons. Mandelli 1 - 3° lotto
922001

OGGETTO: Cambio di intestazione di alloggio in locazione semplice -

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso il cambio di intestazione di un alloggio in locazione nello stabile di proprietà di questo Istituto, sito in via Mandelli lotto 30 scala A interno 1. -

Detto alloggio è composto di vani utili 3 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 4,65. -

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto, via Casimiro n. 17 per la stipula del relativo contratto. -

Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo dello allegato bollettino di c/c postale, il versamento della somma di Lire 11.851 come appresso dovuto:

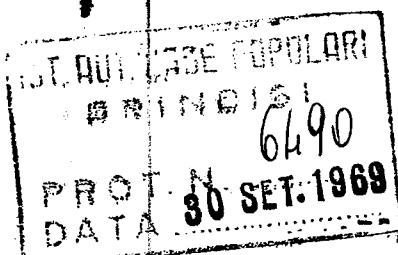
a)- mensilità di fitto e servizi dal <u>10/2/1970</u> al <u>10/2/1970</u>	
£. <u>1.275</u> vano x vani <u>4,65</u>	£. <u>7.234</u>
b)- canone consumo acqua normale e fogna....	£. <u>800</u>
c)- contributo nelle spese di illuminazione delle scale.....	" <u>200</u>
d)- imposta registrazione, ecc. il 4% su a) ..	" <u>291</u>
TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO.....	£. <u>8.525</u>
e)- Deposito cauzionale (pari a 2 mensilità di fitto)....	" <u>17.234</u>
f)- Deposito spese contrattuali.....	" <u>6.000</u>
TOTALE.....	£. <u>31.759</u>

Il canone mensile suindicato s'intende in via affatto provvisoria e come tale suscettibile di aumento o di diminuzione in rapporto all'effettivo ammontare delle opere che starà per risultare dagli atti finali di collaudo, cui è subordinato il piano finanziario definitivo. -

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'appartamento. -

Non presentandosi entro il 7/2/1970 corrente, sarà dichiarata rinunciataria al cambio di intestazione dell'alloggio. -

IL PRESIDENTE
(Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO)
Roccedera



DICHIARAZIONE DI ASSENSO

La sottoscritta PALMA dott. MARENGIOVANNA,
nata in Ostuni il 10/8/1930 e residente a Bari in
Via V. Serena n. 26- con la presente dichiarazione
dà l'assenso acchè il contratto di locazione della
Casa dell'Istituto Autonomo Case Popolari sita in
Via Mons. Mondelli n. 1- 3° lotto - Scala A/1 in
Ostuni, attualmente intestato alla madre Sig.ra
MILONE Maria Donata vedova Palma, venga intestato
alla Sig.ra PALMA Maria Teresa in D'Amico, nata in
Ostuni il 22/2/1924- ed ivi residente nella casa
in parola, sorella della sottoscritta convivente
con la madre. -

Ostuni, li 20-9-1969

Sig.ra Dott. PALMA MARIA GIOVANNA -

IN SIMEONE -

Palma Maria Giovanna in Simeone

COMUNE DI OSTUNI (Prov. di BRINDISI)

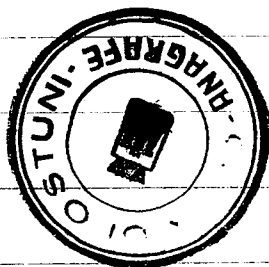
VISTO per l'autenticità della firma della
Sig. *Palma Maria Giovanna*
in Simeone

apposta in mia presenza, della cui iden-
tità sono certo.

Ostuni, 20-9-1969

SEGRETARIO COMUNALE

Antonio Rocco



Presenza firma

144

I. A. C. P. - Brindisi

10-5-52

PROT. N. 4312

R. 2725
10-5-52

ON.LE SIG. PRESIDENTE

DELL'ISTITUTO DELLE CASE POPOLARI

B R I N D I S I .

La sottoscritta MILONE MARIA ved. Palma, residente
in Ostuni alla Via Bettino Ricasoli N.6, espone:

in data 3 gennaio 1950 le veniva notificata cita-
zione di opposizione alla proroga legale per il con-
tratto di locazione della casa in Via Bettino Rica-
soli N.6 dal proprietario Dott. Gaetano Cisaria.

La causa è stata decisa in grado di appello dal Tri-
bunale di Brindisi il quale ha riconosciuto il dirit-
to del proprietario a riavere l'immobile.

Per il 10 giugno p.v. è stata fissata, dal Pretore
di Ostuni, la data dello sfratto.

Trovandosi nelle condizioni volute dalla legge, la
sottoscritta rivolge

i s t a n z a

alla S.V.I. di voler benevolmente prendere in consi-
derazione il caso prospettato e assegnarle un ap-
partamento tra quelli che saranno dati in locazione
prossimamente in questa città.

Allega i documenti richiesti.

Con ossequio.

Ostuni, 9 maggio 1952.

Milone Maria Ved Palma

RACCOMANDATA

1223
Lotto 3° A/H
ILL/MO/SIG. PRESIDENTE DELL'ISTITUTO AUTONOMO
CASE POPOLARI -

72100 BRINDISI

In riferimento alla nota del 22/8/1969- n.5694- si trasmettono, uniti alla presente, le dichiarazioni di assenso, dell'intero nucleo familiare, di Palma Angelo Raffaele e Palma Maria Giovanna, debitamente legalizzate, col certificato storico anagrafico, richiesti da Codesto On. Istituto, per il cambio dell'intestazione del contratto da Milone Maria ved. Palma alla figlia Palma Maria Teresa della casa popolare in Via Mons. Mindelli 1- 3° lotto c.p. sc.A int.1- Distinti ossequi -

Ostuni lì 25/9/1969

PALMA MARIA TERESA IN D'AMICO
Via Mons. Mindelli 1-Int.1 OSTUNI

Maria Teresa Palma in D'Amico

A: num dell' art. 74 Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

Normale 140 Boll. Uff. 1915

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(47. ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt o (1) Com.te. Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziant e (3) ed il

Sig. MILONE MaWa

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 8 19 59

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 1/A del 3° lotto

di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione : dal 10-8-1959 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti L. 3.200 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in eseguito degli articoli 19 e 20 della Legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI addì 24 AGO 1959 19 59

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO 1959 19 al N. 1301

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Cinquecento e 100/100

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

Giovanni Calasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corresponsioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant. e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi e denunziant. e (3) ed il

Sig. Milone Maria

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 1/A del 3° lotto
di Case Popolari nel Comune di O.M.M.

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 3.200 mensili anticipate 35.600

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1958

DENUNZIANTE (7)

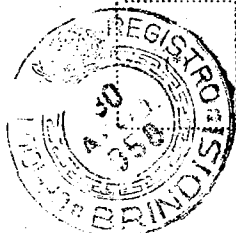
PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. 2743

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 519.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
(2) Dimora di ciascuno.
(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
(4) Hanno avuto oppure avranno.
(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I^l sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo
VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.
dimorant^e (2) BRINDISI - Via Casimiro 9
dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il
Sig. Milone Mario
..... convenzioni che (4) Hanno avuto
esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19 57

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 1/A del 3 Lotto
di case popolari nel Comune di Brindisi
Durata della locazione: dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958
Corrispettivi pattuiti: L. 3.200 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI addì 27 Agosto 19 57

Registrata la presente denuncia, addì
vol. foglio registro ed esatte lire
IL PROCURATORE

(*) Bollo a calendario.

Art. 79.

• La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
(2) Dimora di ciascuno.
(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
(4) Hanno avuto oppure avranno.
(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1937).
(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo VAL
LARINO fu Giuseppe nella sua qua
lità di Presidente dell'I.A.C.P.
dimorant..... (2) Brindisi, Via Casimiro, 9
dichiara..... di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra ess denunziant..... (3) e la
Signora MILONE Maria Donata fu
Domenico
convenzioni che (4) hanno avuto
esecuzione col giorno (5) 10 agosto 1956

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: appartamento n. I/A al 3° lotto
delle case popolari in Ostuni - Via per Ceglie

Durata della locazione: dal 10 agosto 1956 al 10 agosto 1957

Corrispettivi pattuiti: £. 3.200, = mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI, addì

3 AGO. 1956
Popolari per la P.V.
DENUNZIANTE
PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo Vallarino)
11 AGO. 1956
19

Registrata la presente denuncia, addì 11 AGO. 1956 19 al N.
vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 60

(*) Bollo a calendario.

(*)

PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od importanti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti o indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I 1 sottoscritt. ^o(1) Com.te Ubaldo Valla-
rino fu Giuseppe nella sua qualità
di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant e (2) in Brindisi via Casimiro
dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess denunziant. ^e(3) ed il

Sig. MILONE MARIA

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 22 AGO. 1954 19.....

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

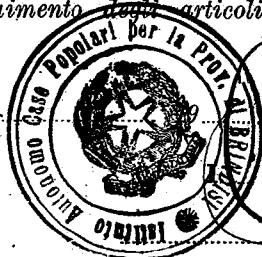
Designazione delle cose locate Appartamento n.1/A al 3° Lotte delle
Case Popolari in Ostuni Via per Cellie

Durata della locazione: 22 AGO. 1954 10 AGO. 1955

Corrispettivi pattuiti: £. 3200 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

Brindisi 22 AGO. 1954

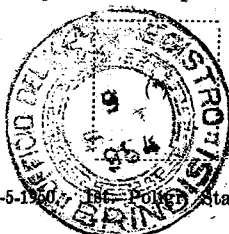


DEUNZIANT
Com.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 9 SET. 1954 19..... al N. 1527

vol. folio registro Atti privati, ed esatte lire 55

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti, alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

1 sottoscritt^e (1) Com.te Ubaldo

Vallarino nella sua qualità di
Presidente dell'I.A.C.P.

dimoranti^e (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^e denunzianti^e (3) ed il

SIG. MILONE MARIA

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 20 Agosto 19 53

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n.1/A al 3° Letto
delle Case Popolari in Ostuni Via per Ceglie

Durata della locazione: dal 20 Agosto 1953 al 10 Agosto 1954

Corrispettivi pattuiti: L.3200 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì



27 AGO. 1953

DENUNZIANTE
PRESIDENTE (7)
(Com.te Ubaldo Vallarino)

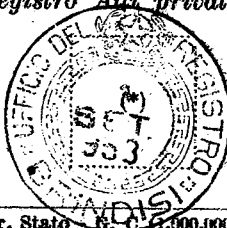
Registrata la presente denuncia, addì

3 SET. 1953

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

1380

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902).

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita
del denunciante o dei denunziati
e indicazione se il denunciante è il loca-
tore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunziati o denunciante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, luogo e data di nascita e domi-
cilio del conduttore, o del locatore) ed
i signori (cognome, nome, luogo e data
di nascita e domicilio delle altre parti
contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichia-
razione delle convenzioni, escluse le in-
dicazioni non preordinate al solo scopo
della liquidazione della tassa (normale
78 del 1907).

(7) Firma del denunciante o dei denun-
ziati.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I 1 sottoscritti o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara NO di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunziati e (3) ed il

Sig. MILONE MARIA

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10. 8. 1963.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. A/1 del 3° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione : dal 10. 8. 1963 al 10. 8. 1964

Corrispettivi pattuiti : L. 5115 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 740 22 200

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 28 Agosto 1963



DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire quattrocento

28 AGO. 1963

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Cassio)

(*) Bollo a calendario.
IL CASSIERE

CARMINE MAGNANTE



[Signature]

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarli in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.
Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tassa e bollo

MODULARIO
Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenere in Ufficio

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Off. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino Ufficiale 932)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1)
Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimoranti (2)
Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

MILONE MARIA

Sig.

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1962

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. A/1 del 3° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10-8-1962 al 10-8-1963

Corrispettivi pattuiti: L. 4418- mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 25 Agosto 1962

I DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

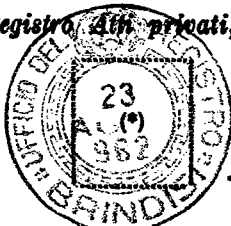
(Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 23 AGO 1962 al N. 1702

vol. foglio registro, 4th privati, ed esatte lire 1702

IL CASSIERE

(*) Bollo a calendario.



IL DIRETTORE REGENTE

(Dott. Davide Fasano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti o(1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. MILONE Manda

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 - 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 1/A del 3° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 3.200 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in eseguitamento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 Agosto 19 60

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 28 AGO. 1960 19 al N. 169

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Cinquecento

II DIRETTORE

(*) Bollo a calendario.

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

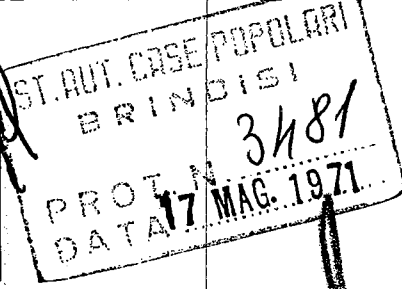
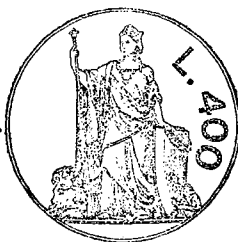
Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete ed impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

386066
RACCOMANDATA RR



ILL/MO SIG. PRESIDENTE

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

72100 BRINDISI

La sottoscritta PALMA Maria Teresa, nata in Ostuni il 22/2/1924, inquilina di un alloggio di case popolari a locazione semplice in Ostuni al lotto n.3 scala A Int.1- in Via Mons. L.Mindelli 1, chiede alla S.V. Ill/ma di poter riscattare l'alloggio che occupa sin dal 1952 -

Alla presente alliga vaglia bancario di lire 5000,00- (cinquemila) -

Sicura dell'accoglimento della presente La ringrazia ed ossequia -

Ostuni lì

PALMA MARIA TERESA

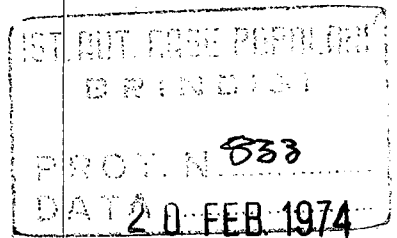
Maria Teresa Palma

Via Mons. Mindelli 1- Ostuni

Rob. 29 m. (19/5/71)

RA
7/52

Personall



ILL/MO SIG. PRESIDENTE ISTITUTO AUTONOMO

CASE POPOLARI- Prof. Dott. Fischetti Raffaele

RACCOMANDATA R.R.

72100 BRINDISI

La sottoscritta PALMA Maria Teresa, nata in Ostuni il 22/2/1924-ed ivi residente in Via Mons. Mindelli 1- Terzo lotto scala A int.1, in data 15-5-1971- con raccomandata n.1995 e con la ricevuta di versamento con vaglia bancario n.31215556- inoltrò, alla S.V.Ill/ma, domanda per il riscatto della casa nella quale abita da ventidue anni -

In seguito, diverse volte si è rivolta al funzionario dell'Istituto addetto al ramo il quale però ha sempre risposto che il Ministero dei Lavori Pubblici ancora non ha sbloccato il riscatto della suddetta casa. Ora si chiede a Lei: è possibile che il Ministero non abbia dato ancora le disposizioni per il suddetto riscatto?. Si è tanto parlato di dare la casa a tutti e come mai che vi abita da oltre ventidue anni deve lottare per poterla riscattare? -

La sottoscritta si è rivolta all'Istituto, tramite diverse raccomandate, anche per altri motivi, e precisamente: 1°) per lavori urgenti da farsi alla camera da letto il pavimento della quale era abbassato di circa quindici centimetri e l'umidità

era tale da sembrare che i mattoni fossero sempre innaffiati, oltre alle gravi lesioni al muro di mezzo, con l'inevitabile risultato negativo sulla salute e sui mobili; 2°) l'impianto della fogna è fatto così male che non di rado dal gabinetto c'è fuoriuscita di liquame con le comprensibili conseguenze alle persone e alle cose. L'Istituto a queste sollecitazioni ha risposto sempre con promesse, e facendo effettuare sopralluoghi da parte di tecnici, ma non si è andato mai oltre questo. Allora i suddetti inconvenienti furono sottoposti all'esame del Direttore dell'Ufficio Tecnico Comunale e dell'Ufficiale Sanitario di Ostuni, i quali dichiararono i lavori urgenti a farsi, rilasciando, per quanto affermavano, ampia documentazione. Vista l'urgenza dei lavori la sottoscritta il 7/6/1973- si recò a Brindisi e parlò personalmente col Direttore dell'Ufficio Tecnico di Codesto Istituto, chiedendo di eseguire i lavori per proprio conto, perchè l'Istituto sollecitasse il riscatto della casa.-

Il Direttore dell'Ufficio Tecnico dell'Istituto Case Popolari rispose che i lavori potevano essere eseguiti dalla sottoscritta, perchè il riscatto sarebbe stato fatto al più presto. A tutt'oggi ancora non si è ricevuta nessuna comunicazione per il ri-

6517
20.12.13/4

Alla Sig.ra PALMA Maria Teresa
3° letto case popolari-Scala A/I
Via Monsignor Mindelli, 1

G E T U N I

La pratica di riscatto che interessa l'alloggio del
quale è assegnataria è all'attenzione dell'Ufficio competente di
questo Istituto.

Tale sarà avvisa dopo che saranno rideterminati i valori
vanzali dell'alloggio di cui trattasi.

Sta per disposizione del Ministero del LL.PP.

IL PRESIDENTE
(Raffaele FIOCHIETTO)

10/12/57



Verli d. L. b
23-12-74

RACCOMANDATA RR.

IST. AUT. CASE POPOLARI
BRINDISI
PROT. N. 5353
DATA 28 OTT. 1974

ILL/MO SIG. PRESIDENTE

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI

72100 BRINDISI

La sottoscritta, PALMA Maria Teresa, inquilina di Codesto Onorevole Istituto, con precedenti note, inviate per raccomandata, sollecitava il riscatto della sua casa sita in Via Mons. Mindelli 1- 3° lot=
to scala A int. 1; ma fino a questo momento non ha
avuto nessuna risposta in merito.

La scrivente fa presente che, con l'autorizzazione verbale del dirigente dell'Ufficio Tecnico, di Codesto On.le Istituto (il quale assicurò peraltro che il riscatto della suddetta casa sarebbe stato effettuato nel più breve tempo possibile) ha sopportato personalmente ingenti spese per ovviare ai gravissimi inconvenienti che il suo alloggio presentava, come : notevole abbassamento del pavimento; lesioni gravi ai muri; umidità che rovinava cose e persone con acqua affiorante sui mattoni ecc. ecc. Tutte queste cose a suo tempo, e non una sola volta, erano state fatte presenti all'Istituto Autonomo Case Popolari, e anche gli organi sanitari e tecnici di Ostuni, da sopralluoghi effettuati accertarono ed attestarono che i summenzionati lavori andavano fatti immediatamente, rilasciando per questo una

516 DE VICENT

dettagliata e ampia documentazione che la scrivente conserva.

Per tutto quanto sopra detto, e poichè la sottoscritta ha appreso che qualche riscatto già è stato fatto, prega vivamente, ancora una volta, Codesto Onorevole ISTITUTO, di chiamarla, quanto prima per effettuare il tanto atteso riscatto.

In attesa di un riscontro in merito

Ossequia Ostuni lì 26/10/974-

Maria Teresa Palma

Via Mons. Mindelli 1- 72017 Ostuni

Maria Teresa Palma

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Prot. n. 8696

Brindisi, lì 27 OTT. 1981

- ALL'UFFICIO TECNICO ERARIALE

BRINDISI

OGGETTO: Legge 8/8/1977, n.513 e 5/8/1978, n.457 -- Richiesta determi
nazione del valore venale degli alloggi costruiti ai sensi
della Legge 2/7/1949, n.408 in OSTUNI Via
Mons. Mindelli Lotto 3°, scala A piano Rialz.
int. I -- Sig. PALMA MARIA TERESA

Si fa seguito alla nota di questo Istituto del 21/4/1981
Prot. n. 3448, di pari oggetto, per sollecitare codesto Ufficio a
far conoscere, con la massima cortese urgenza, il valore venale del=
la unità immobiliare indicata in oggetto, al netto delle migliorie ap
portate dall'assegnatario.

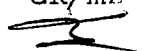
Distinti saluti

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)



GR/mz



N A 4
J. H. Ruffino

ALL'ILL/MO SIG. PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI

RACCOMANDATA R.R.

BRINDISI

e.p.c.CAL COORDINATORE GENERALE DELL'ISTITUTO AUTONOMO CASE
POPOLARI -

Dott. Ing. Antonio LONGO

RACCOMANDATA R.R.

BRINDISI

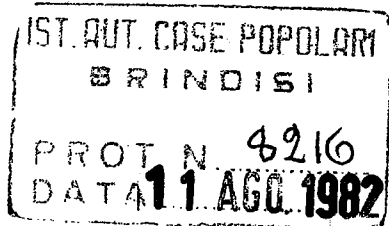
In riferimento alla nota da Lei inviata alla scrivente
il 4/8/1982- con Prot. N.8119- avente per oggetto :

Cessione in proprietà dell'alloggio popolare sito in Ostuni lotto
3° alla Via Mons. Luigi Mindelli N.1-, scala A, interno 1, piano
rialzato;

la sottoscritta PALMA MARIA TERESA, titolare del suddetto apparta-
mento, informa la S.V. Ill/ma che, per il riscatto della casa,
la forma di pagamento da lei prescelta è quella del pagamento
IN UNICA soluzione, in CONTANTI di tutta la somma che è pari
a £.4.623570 (quattromilioniseicentoventitremilacinquecento
settanta) oltre l'I.V.A. nella misura del 2% di tale importo.

In attesa di sollecita soluzione ringrazia ed ossequia.

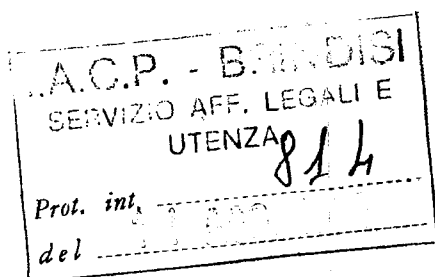
Ostuni lì 9/Agosto 1982-



PALMA MARIA TERESA

Via Mons. Luigi Mindelli n.1-OSTUNI 72017

...Maria Teresa Palma...



ALL'ILL./MO SIG. PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI

M. Au
[Signature]

RACCOMANDATA R.R.

BRINDISI

e.p.c.c.a.l. COORDINATORE GENERALE DELL'ISTITUTO AUTONOMO CASE
POPOLARI -

Dott. Ing. Antonio LONGO

RACCOMANDATA R.R.

BRINDISI

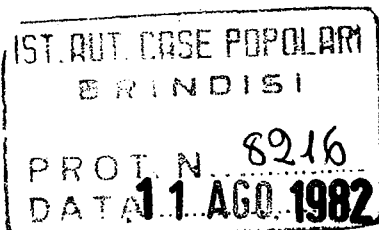
In riferimento alla nota da Lei inviata alla scrivente
il 4/8/1982- con Prot. N.8119- avente per oggetto :

Cessione in proprietà dell'alloggio popolare sito in Ostuni lotto
3° alla Via Mons. Luigi Mindelli N.1-, scala A, interno 1, piano
rialzato;

la sottoscritta PALMA MARIA TERESA, titolare del suddetto apparta-
mento, informa la S.V. Ill/ma che, per il riscatto della casa,
la forma di pagamento da lei prescelta è quella del pagamento
IN UNICA soluzione, in CONTANTI di tutta la somma che è pari
a £.4.623570 (quattromilioniseicentoventitre milacinquecento
settanta) oltre l'I.V.A. nella misura del 2% di tale importo.

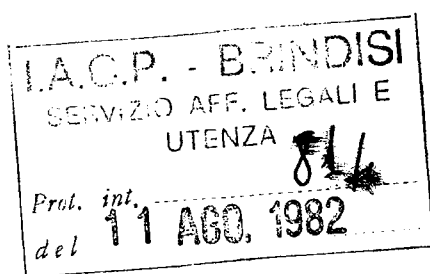
In attesa di sollecita soluzione ringrazia ed ossequia.

Ostuni li 9/Agosto 1982-



PALMA MARIA TERESA
Via Mons. Luigi Mindelli n.1-OSTUNI 72017

.....*Maria Teresa Palma*.....



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

PROT. N. 3448

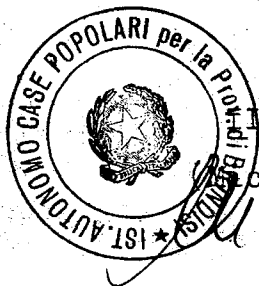
Brindisi, lì **21 APR. 1981**

- ALL'UFFICIO TECNICO ERARIALE

BRINDISI

OGGETTO: Legge 8/8/1977, n. 513 e 5/8/1978, n. 457 - Richiesta determinazione del valore venale degli alloggi costruiti ai sensi della legge 2/3/1949 n. 408 in OSTUNI rione
Via MONS. MINDELLI lotto 2 cant. 3^a scale A piano
Realz. int. 1 Sig. PALMA MARIA TERESA

In relazione a quanto stabilito dall'art. 28/513 e dell'art. 52/457, si prega Codesto Spett.le Ufficio Tecnico Erariale voler procedere alla determinazione del valore venale della unità immobiliare, senza tenere conto delle migliorie apportate dall'assegnatario.



L. PRESIDENTE

Luigi NARCISI

- UFFICIO TECNICO ERARIALE BRINDISI -

PROT. N. 3405 / 504

Brindisi, lì 11.5.1982

- ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

OGGETTO: Legge 8/8/1977, n. 513 e 5/8/1978, n. 457 - Valutazione dello immobile sopraindicato, richiesta dell'IACP di Brindisi, ai sensi dell'art. 28/513 e 52/457.=

Con riferimento alle caratteristiche di cui all'allegato modello e a quelle desunte in luogo, ai sensi della legge di cui all'oggetto si stima l'alloggio medesimo in £. 8.950.000
Novimilioni novacentocinquanta mila al netto delle migliorie apportate dall'assegnatario.=



L'INGEGNERE CAPO

IL COORDINATORE GENERALE

(Dot. ARRIGO LONGO)

Brindisi, lì 15.6.1982

TENUTA IN CATASTO DA MILONE MARIA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

- B R I N D I S I -

Assegnatario Sig. PALMA MARIA TERESA Comune OSTUNI
Quartiere Lotto/~~Cant.~~ 3° Via MONS. MINDELLI
Civ. 1° Pal. Scala A Piano RIALZ. int. 1 Vani ut. 3
Legge di finanziamento 2/4/1949 n° 108 Anno di ultimazione 1956

In Catasto E.U. l'alloggio è riportato alla partita 6546 Fg. di map
pa 266 Partic. 5009 sub. 1 Cat. A/3 Cl. II Vani cat. 5
Rendita £. 410

Consistenza alloggio a "Muri compresi"

Alloggio mq. 36.76 Balconi mq. 13.30 Cantina o box mq. Area scop.
esclus. mq. in Catasto E.U. il box è riportato alla partita
 Fg. di mappa Partic. sub. Cat. Cl.
Con. cat. mq. Rendita £.

CONFINANTI ALLOGGIO NORD. VIA TANBORRINO
SUD. INTR. & SCALA A
EST. VIA GIOVANNI XXIII
OVEST. VIA MONS. MINDELLI

CONFINANTI SCANTINATO

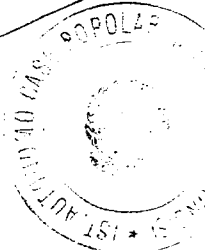
AREE INDIVIDUALI

PARTI ED AREE ~~CONDIZI~~ CONDOMINIALI: VANO SCALA - TERRAZZO -

PARTI ED AREE CONSORTILI

IL COORDINATORE
Servizio Risanamento - Patrimonio

(Geom.)



IL COORDINATORE GENERALE
P.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

PROT. N. 3448

Brindisi, li **21 APR.**

- ALL'UFFICIO TECNICO ERARIALE
BRINDISI

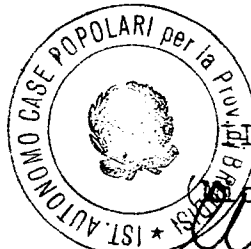
OGGETTO: Legge 8/8/1977, n. 513 e 5/8/1978, n. 457 - Richiesta deter-
minazione del valore venale degli alloggi costruiti ai sensi
della legge 8/8/1977 n. 513 in OSTUNI rione
Via KONS. MINDELLI lotto 2 cant. 3^e scala A piano
Wall. int. 1 Sig. PALMA MARIA TERESA

In relazione a quanto stabilito dall'art. 28/513 e dell'art.
52/457, si prega Codesto Spett.le Ufficio Tecnico Erariale voler pro-
cedere alla determinazione del valore venale della unità immobiliare,
senza tenere conto delle migliorie apportate dall'assegnatario.

Per copia conforme



Brindisi li 15.6.1982
IL COORDINATORE GENERALE
(Dot. Ing. Antonio LONGO)



IL PRESIDENTE

(Michele NARCISI)

- UFFICIO TECNICO ERARIALE BRINDISI

*Prot. 3448
12-5-82*

PROT. N. 340 /504

Brindisi, li 1 MAG 1982

- ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

e p.c. ALL'INTENDENZA DI FINANZA-BRINDISI

OGGETTO: Legge 8/8/1977, n. 513 e 5/8/1978, n. 457 - Valutazione del
lo immobile sopraindicato, richiesta dell'IACP di Brindisi,
ai sensi dell'art. 28/513 e 52/457.=

Con riferimento alle caratteristiche di cui all'allegato mo-
dello e a quelle desunte in luogo, ai sensi della legge di cui allo
oggetto si stima l'alloggio medesimo in £. 8.950.000 (ottomilioninove
centocinquantamila) al netto delle migliorie apportate dall'as-
segnatario.=

L'INGEGNERE CAPO

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000000-----

PROT. N. 3448

Brindisi, li 21 APR. 1978

- ALL'UFFICIO TECNICO ERARIALE
BRINDISI

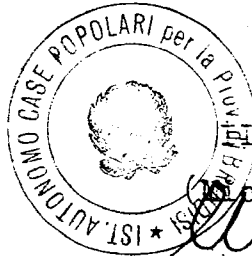
OGGETTO: Legge 8/8/1977, n. 513 e 5/8/1978, n. 457 - Richiesta deter-
minazione del valore venale degli alloggi costruiti ai sensi
della legge 8/8/1977 n. 513 in OSTUNI comune
Via MONS. MINDELLI lotto 2 cant. 5° scala A piano
Wall. int. 1 Sig. PALMA MARIA TERESA

In relazione a quanto stabilito dall'art. 28/513 e dell'art.
52/457, si prega Codesto Spett.le Ufficio Tecnico Erariale voler pro-
cedere alla determinazione del valore venale della unità immobiliare,
senza tenere conto delle migliorie apportate dall'assegnatario.

Per copia conforme



Brindisi li 15.6.1978
IL COORDINATORE GENERALE
(Dot. Ing. Antonio LONGO)



PRESIDENTE

(Ing. Michele NARCISI)

- UFFICIO TECNICO ERARIALE BRINDISI -

Prot. 3448
12-5-78

PROT. N. 346 /504

Brindisi, li 22.5.1978

- ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

e p.c. ALL'INTENDENZA DI FINANZA-BRINDISI

OGGETTO: Legge 8/8/1977, n. 513 e 5/8/1978, n. 457 - Valutazione del
lo immobile sopraindicato, richiesta dell'IACP di Brindisi,
ai sensi dell'art. 28/513 e 52/457. =

Con riferimento alle caratteristiche di cui all'allegato mo-
dello e a quelle desunte in luogo, ai sensi della legge di cui allo
oggetto si stima l'alloggio medesimo in L. 8.950.000 (ottomilioninove-
centocinquantomila) al netto delle migliorie apportate dall'as-
segnatario. =

L'INGEGNERE CAPO

81

TENUTA IN CATASTO DA MILONE MARIA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

- B R I N D I S I -

Assegnatario Sig. PALMA MARIA TERESA Comune OSTUNI
Quartiere Lotto/~~cant.~~ 3° Via MONS. MINDELLI
Civ. 1° Pal. Scala A Piano RIALZ. int. 1 Vani ut. 3
Legge di finanziamento 2/4/1949 n° 408 Anno di ultimazione 1950

In Catasto E.U. l'alloggio è riportato alla partita 6346 Fg. di map
pa 282 Partic. 5009 sub. 1 Cat. A/3 Cl. II Vani cat. 5
Rendita £. 140

Consistenza alloggio a "Muri compresi"

Alloggio mq. 46.76 Balconi mq. 13.30 Cantina o box mq. Area scop.
esclus. mq. in Catasto E.U. il box è riportato alla partita
 Fg. di mappa Partic. sub. Cat. Cl.
Con. cat. mq. Rendita £.

CONFINANTI ALLOGGIO NORD. VIA TANBORRINO
SUD. INTR. S. SCALA A
EST. VIA GIOVANNI XXIII
OVEST. VIA MONS. MINDELLI

CONFINANTI SCANTINATO

AREE INDIVIDUALI

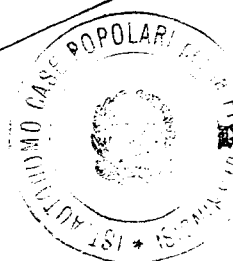
PARTI ED AREE ~~CONDIZI~~ CONDOMINIALI: VANO SCALA - TERRAZZO -

PARTI ED AREE CONSORTILI

IL COORDINATORE
Servizio Risanamento - Patrimonio

(Geom. Aldo Savino)

[Signature]



IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

Prot. n. 8119
RACCOMANDATA A.R.

Brindisi, lì 4 AGO 1982

- Al Sig. PAIMA MARIA TERESA

Via Mons. Mindelli, n. I

O S T U N I

OGGETTO: Legge 8/8/1977, n.513 (art.28) e Legge 5/8/1978, n.457 (art.52)
Cessione in proprietà dell'alloggio popolare sito in Ostuni
lotto 3° alla Via Mons. Mindelli
n. I, scala A, int. I, piano Rialzato

In riferimento alla Sua domanda di conferma del riscatto ed alla documentazione ad essa allegata, si comunica che il prezzo di cessione dell'alloggio indicato in oggetto, operate le riduzioni di legge, è pari a £. 6.605.100=

Tenuto conto che il suddetto prezzo di cessione varia in considerazione dell' ammontare del Suo reddito complessivo familiare e delle modalità prescelte di pagamento, si fa presente che la S.V. dovrà in effetti pagare:

- a) - in caso di pagamento per contanti la somma di £. 4.623.570 (diconsi lire Quattromilioniseicentoventitremilacinquecentosettanta=..) oltre l'I.V.A. nella misura del 2% di tale importo;
- b) - in caso di pagamento rateale, un anticipo in contanti di £. 990.765 (diconsi lire Novacentonovantamilasettecentosessantacinque=.....) oltre l'I.V.A. nella misura del 2% del prezzo di cessione di cui al primo paragrafo. Il residuo debito di £. 5.614.335= sarà ammortizzato in anni 15 ad un tasso di interesse annuo del 5,50%.

Pertanto, si invita la S.V. a far conoscere con lettera raccomandata A.R., entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione della presente comunicazione, la forma di pagamento prescelta.=

Distinti saluti

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)

DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE DELL'ALLOGGIO

(Art.28 della Legge 8/8/1977, n.513 e Art.52 della Legge 5/8/78, n.457)

§

- Assegnatario: PALMA MARIA TERESA
- Alloggio sito in OSTUNI
....., Lotto ~~o Cantiere~~ 3°
alla Via Mons. Mindelli I A I
....., n., Scala, int., piano
R.
.....

§

- Valore venale alloggio determinato dall' U.T.E. £. 8.950.000
- Migliorie apportate dall'assegnatario da detrarre " =
Valore venale dell'alloggio al netto £. 8.950.000

R I D U Z I O N I

a) - 1,5% per ogni anno di effettiva occupazione fino ad un massimo di anni 20:

- Dal 10/8/1970 (data inizio locazione)
- Al AGOSTO 1982 (massimo anni 20 o data lettera di comunicazione prezzo)

Anni n. 12 x 1,5% = 18% su £. 8.950.000 pari a £. 1.611.000

PREZZO DI CESSIONE £. 7.339.000

b) - Ulteriore riduzione del 10% da applicarsi in caso di richiedente con reddito non superiore a quello determinato ai sensi di legge (6.875.000)

(Reddito lordo	£. 9.335.000
(Riduzione per n. 1 figli a carico	" : 1.000.000
	8.335.000
(Riduzione del 25% per reddito di lavoro dipendente	" : 3.334.000
	5.001.000
(Reddito comparabile con limite di legge	" : 5.001.000
	=====

Riduzione del 10% su £. 7.339.000.. pari a £. 733.900

DEFINITIVO PREZZO DI CESSIONE £. 6.605.100

MODALITA' DI PAGAMENTO

(Art.28 della Legge 8/8/1977, n.513 e Art.52 della Legge 5/8/1978 n.457)

****§****

PAGAMENTO IN CONTANTI:

a) - Reddito inferiore a £. 6.875.000.=

- Prezzo di cessione	£.	6.605.100
- Sconto 30%	"	1.981.530
Definitivo prezzo di cessione	£.	4.623.570 +IVA

b) - Reddito superiore a £. 6.875.000.=

- Prezzo di cessione	£.
- Sconto 20%	"
Definitivo prezzo di cessione	£.

PAGAMENTO RATEALE:

a) - Reddito inferiore a £. 6.875.000.=

- Prezzo di cessione alloggio.....	£.	6.605.100 +IVA
- Anticipo in contanti del 15%	"	990.765
Residuo debito da ammortizzare in 15 anni al 5,50%	£.	5.614.335

b) - Reddito superiore a £. 6.875.000.=

- Prezzo di cessione alloggio	£.
- Anticipo in contanti del 30%	"
Residuo debito da ammortizzare in 10 anni al 6%	£.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

Prot. n. 8282

Brindisi, lì 8 SET. 1982

SERVIZIO AFFARI
LEGALI E UTENZA

- Al Sig. PALMA MARIA TERESA

Via/~~Piazza~~ Mons. Mindelli, n. I

Lotto 3°, Scala A int. I

O S T U N I

- Al SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

S E D E

OGGETTO: Cessione in proprietà dell'alloggio popolare sito in OSTUNI
Lotto 3° - Via Mons. Mindelli, n. I - Sc/ A - Int. I - piano rialz.
.....
Assegnatario PALMA MARIA TERESA
Legge 8/8/1977, n. 513 e Legge 5/8/1978, n. 457 -

9/8/1982

Con riferimento alla lettera della S.V. del
con la quale comunica che intende pagare in unica soluzione il prezzo
di cessione dell'alloggio, si informa che il pagamento dovrà avvenire
mediante un vaglia bancario di £. 4.623.570= quale prezzo di ces-
sione dell'alloggio e uno di £. 92.471 pari 2% per I.V.A., entrambi
non trasferibili ed intestati a: "ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PER
LA PROVINCIA DI BRINDISI" da consegnare personalmente al Servizio Ammi-
nistrazione dell'Istituto che rilascerà ricevuta provvisoria e relati-
va fattura I.V.A. La S.V. dovrà, inoltre, presentarsi presso il Servi-
zio Amministrazione dell'Istituto per definire la propria situazione
contabile quale risulta alla data del 31/8/1982 e per la co-
municazione della quota mensile condominiale che la S.V. sarà tenuta a
pagare a decorrere da tale data e fino alla costituzione del condominio.
A tal fine dovrà esibire le ricevute di tutti i versamenti effettuati
posteriormente alla data del 31/12/1978.

Si avverte che gli uffici dell'Istituto siti in Brindisi, alla
Via G.B. Casimiro, n. 27, sono aperti al pubblico nei giorni di martedì,
giovedì e venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Distinti saluti

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott.ing. Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)

GR/mz

*V° E' in reply
el 31.8.82
AA*

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

====OOOOO=====

Prot. n. 11136

Brindisi, li 27 OTT. 1982

SERVIZIO AFFARI
LEGALI E UTENZA

-- Al Notaio AVV. PROF. BRUNO CAFARO
Via De Carpentieri, n. 20

All. _____

B R I N D I S I

-- Al Sig. PALMA MARIA TERESA

Via Mons. Mindelli, n. 1

O S T U N I

OGGETTO: Cessione in proprietà dell'alloggio popolare .Sito in Ostuni.
Lotto 3° - Scala A - Int. I - Piano Rialz. - Via Mons. Mindelli, I
Pagamento in unica soluzione - Assegnatario .SIG. RA. PALMA .
MARIA TERESA . - Legge 8/8/1977, n. 513 e Legge 5/8/1978,
n. 457. =

Si chiede alla S.V. di voler provvedere alla stipula del contratto di compravendita dell'alloggio indicato in oggetto a favore dello assegnatario in indirizzo che ha già provveduto al pagamento in unica soluzione del prezzo di cessione dell'alloggio pari a £. 4.623.570= (diconsi lire Quattromilioniseicentoventitremilacinquecentosettanta=) e della relativa I.V.A. nella misura del 2% del prezzo stesso. A tal fine, in allegato, si trasmettono alla S.V. i dati tecnico-catastali relativi all'alloggio da cedersi in proprietà.

All'assegnatario si fa presente che egli resta obbligato dal momento dell'avvenuto pagamento del prezzo di cessione dell'alloggio e fino alla costituzione del condominio, a pagare all'Istituto una quota mensile provvisoria per spese generali, di amministrazione, manutenzione, servizi, consumi e ogni altra eventuale spesa dello Istituto sostenuta o da sostenere per l'alloggio in questione, pertinenze, accessori ed elementi comuni dello stabile e complesso edilizio di cui l'alloggio stesso fa parte, suscettibile di variazioni annuali e salvo conguaglio in sede di rendiconto annuale o finale.

L'assegnatario è pregato di prendere direttamente contatto con il notaio in indirizzo per la stipula dell'atto.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(~~Michela~~ NARCISI)

GR/mz

Istituto Autonomo Case Popolari

Cod. Fiscale 0001200143

Debitor Name Thomas
Via Nazario Montella 1
83100

quantità

in portabilità

tempo alla 2

in portabilità

Passo corrente in portabilità
Viale Nazario Montella 1
83100
Sezione A - 0.500 l. - 1.000 l. - 1.500 l.

1623 040



fattura n. 119

20/9/82

importo

1623 040

riferimenti

Prot. 8787 del
8/9/82

IVA

92471

totali

4710 041

importo fattura 4710 041

Angelo Guffè 0571 (9)

RACCOMANDATA

R.R.



ILL/MO SIG. PRESIDENTE DELL'ISTITUTO AUTONOMO
CASE POPOLARI DI

BRINDISI

La sottoscritta PALMA Maria Teresa, nata in Ostuni (BR) il 22/2/1924-, assegnataria di un alloggio popolare, che occupa da oltre 25 anni e precisamente sin dal 1952, sito in Ostuni alla Via Mons. L.Mindelli n.1- lotto III Scala A int.1, avendo presentata domanda di riscatto il 15/5/1971- con raccomand. n.1995, domanda riconfermata il 10/9/977- con raccomand. n.1707, però, non in carta da bollo come stabilito successivamente dal Vs. manifesto affisso il 19/10/977, ora rinnova l'istanza, di conferma del riscatto, in carta legale, ed allega i seguenti documenti :

1°) Stato di famiglia

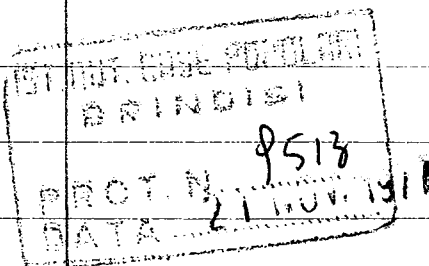
2°) Dichiarazione dell'Ufficio Imposte Dirette di Ostuni -

Con ossequi

Ostuni li 18/11/1977-

Maria Teresa Palma

Via Mons. L.Mindelli 1-72017 Ostuni



RACCOMANDATA R.R.

ILL/MO SIG. PRESIDENTE

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

La sottoscritta PALMA Maria Teresa, nata in Ostuni (Brindisi) il 22/2/1924, inquilina di un alloggio di case popolari a locazione semplice in Ostuni al lotto N.3 scala A interno 1- in Via Mons.Luigi Mindelli 1, RICONFERMA alla S.^a Ill/ma la volontà di riscattare l'alloggio in oggetto che occupa sin dal settembre 1952 - La prima domanda di riscatto fu inviata il 15/5/1971 con raccomandata n.1995 ed accluse ad essa il bollettino di versamento da £.5.000= (cinquemila) n.31215556.-

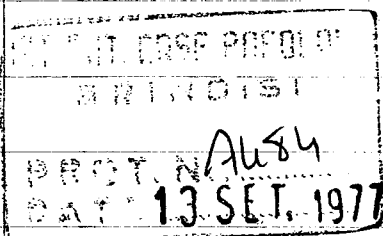
Certa di un sollecito accoglimento della presente domanda come da vigenti disposizioni di legge.

Siene di quanto sopra

Ossequia

Ostuni li 10/9/1977-

Marie Gerem Salera



516. DE RICI F. 11

RACCOMANDATA R.R.

ILL/MO SIG. PRESIDENTE DELL'ISTITUTO AUTONOMO
CASE POPOLARI -
Dott. Raffaele FISCHETTI-

BRINDISI

" " DIRETTORE GENERALE I.A.C.P.
Dott. Ing. Antonio LONGO

BRINDISI

La sottoscritta M. Teresa PALMA, inquilina di Codesto Istituto, del lotto 3°-Scala A int.1-, sin dal settembre 1952; in data 15/5/1971 inoltrò domanda di riscatto con relativo versamento di f.5000-

In data 26/10/1974- con raccomandata N.2543, rinnovava la richiesta di riscatto, ed il 20 dicembre 1974, a riscontro della succitata raccomandata, riceveva una lettera dal Presidente il quale rassicurava la scrivente che la pratica di riscatto che interessava l'alloggio di cui trattasi, era all'evidenza dell'Ufficio competente, e che sarebbe stata evasa dopo che sarebbero stati rideterminati i valori venali dell'alloggio, ciò per disposizione del Ministero dei Lavori Pubblici. -

Il 10/9/1977- con raccomandata N°1707; ed il 18/11/1977-con raccomandata N°1667 la sottoscritta riconfermava la domanda di riscatto corredando quest'ultima di 1) Stato di famiglia - 2) Dichiarazione dell'Ufficio Imposte Dirette.

Ora si chiede: 1° è mai possibile che dopo quattro anni dalla lettera succitata dal Presidente ancora non è stato determinato il valore venale dell'alloggio ? - 2°) Quando sarà definito il riscatto? -

Sono passati 26 (ventisei) anni dal giorno in cui si prese possesso dell'alloggio e la domanda che Vi si pone è questa : è corretto tutto ciò ? -

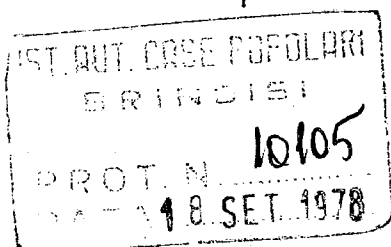
Sperando in una risposta a brevissima scadenza per la definizione del riscatto

SI OSSEQUIA -

MARIA TERESA PALMA
Via Mons. Luigi Mindelli 3° Lotto
Scala A - int. 1 - 72017 OSTUNI

M. Teresa Palma

G. 16. DE VIOLE N° 1



RACCOMANDATA R.R.

ILL/MO SIG. PRESIDENTE DELL'ISTITUTO AUTONOMO
CASE POPOLARI -
Dott. Raffaele FISCHETTI-

BRINDISI

" " DIRETTORE GENERALE I.A.C.P.
Dott. Ing. Antonio LONGO

BRINDISI

La sottoscritta M. Teresa PALMA, inquilina di Codesto Istituto, del lotto 3°-Scala A int.1-, sin dal settembre 1952; in data 15/5/1971 inoltrò domanda di riscatto con relativo versamento di £.5000-

In data 26/10/1974- con raccomandata N.2543, rinnovava la richiesta di riscatto, ed il 20 dicembre 1974, a riscontro della succitata raccomandata, riceveva una lettera dal Presidente il quale rassicurava la scrivente che la pratica di riscatto che interessava l'alloggio di cui trattasi, era all'evidenza dell'Ufficio competente, e che sarebbe stata evasa dopo che sarebbero stati rideterminati i valori venali dell'alloggio, ciò per disposizione del Ministero dei Lavori Pubblici. -

Il 10/9/1977- con raccomandata N°1707; ed il 18/11/1977-con raccomandata N°1667 la sottoscritta riconfermava la domanda di riscatto corredando quest'ultima di 1) Stato di famiglia - 2) Dichiarazione dell'Ufficio Imposte Dirette.

Ora si chiede: 1° è mai possibile che dopo quattro anni dalla lettera succitata dal Presidente ancora non è stato determinato il valore venale dell'alloggio ? - 2°) Quando sarà definito il riscatto? -

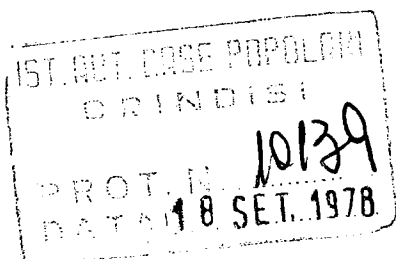
Sono passati 26 (ventisei) anni dal giorno in cui si prese possesso dell'alloggio e la domanda che Vi si pone è questa :
è corretto tutto ciò ? -

Sperando in una risposta a brevissima scadenza per la definizione del riscatto

SI OSSEQUIA -

MARIA TERESA PALMA

Via Mons. Luigi Mindelli 3° Lotto
Scala A - int. 1 - 72017 OSTUNI



M. Teresa Palma

516. DE VICENTE



Città di Ostuni

Provincia di Brindisi

UFFICIO ANAGRAFE - Servizio Certificazioni

IL SINDACO
certifica

che in questa Anagrafe risulta iscritta la seguente famiglia



CF. Capo famiglia
Mg. Moglie
Ma. Marito
Fg. Figlio o figlia
Pa. Padre
Ma. Madre
Fr. Fratello
Sr. Sorella
G. Genero
Nu. Nuora
Np. Nipote

Su. Suocero suocera
Co. Cognato cognata
Zi. Zio o zia
Cu. Cugino o cugina
No. Nonno o nonna
Afd. Affidato
Afl. Affiliato
Adt. Adottato
Cv. Convivente
Ag. Aggregato

CF. D'AMICO Angelo

1923

n. Ostuni 20/11/1922 (783 P.I.)

Impiegato

Cgt. FALSA M. Teresa

687

Orto 16/7/1944 (111 P.I.)

Via S. L. Modelli 1

Ma. MARIA MARIA Teresa

1924

n. Ostuni 25/2/1924 (127 P. I.)

Maestra Gt. Gt.

Cgt. D'AMICO Angelo

687

Ma. D'AMICO Teresa

1949

di Ostuni a Ostuni

n. Ostuni 2/8/1949 (418 P.I. M.A.)

687

La qualifica di capo famiglia è attribuita ai soli fini anagrafici (D. P. R. 31-1-1958, n. 136)

Rilascia in carta libera da valere per tutti gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

Ostuni, li

8 NOV. 77 2557

Questo documento, pertanto, non è valido per comprovare che il Capo Famiglia ha a suo carico le persone, se, conviventi.

Per il riconoscimento di altri diritti il presente certificato può essere integrato con atto notorio o documento equipollente.

Nº 6503



p. Il Sindaco
L'Ufficiale d'Anagrafe delegato